

***Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità
sostenibile***

Dipartimento sviluppo economico, formazione, lavoro ed energia

Struttura Politiche del lavoro e della formazione

***Assessorat de l'Essor économique, de la Formation et du Travail, des
Transports et de la Mobilité durable***

***Département de l'essor économique, de la formation, du travail et de
l'énergie***

Structure politiques du travail et de la formation

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE DI BASE, QUALIFICAZIONI, ABILITAZIONI e PATENTINI.**

Avviso occupabilità 2026/2028

AVVISO N. 26AC

Approvato con DGR 672 del 12/06/2026



SOMMARIO

Premessa.....	5
1. Finalità, Ambito di applicazione e Interventi finanziabili.....	6
2. Definizioni.....	7
3. Riferimenti legislativi e amministrativi.....	9
Riferimenti eurounitari.....	9
Riferimenti nazionali.....	10
Riferimenti regionali.....	11
4. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento.....	13
5. Destinatari.....	14
6. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili.....	16
a) Costo relativo al monte ore complessivo.....	17
b) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo.....	19
c) Riconoscimento di crediti formativi.....	20
d) Costo relativo delle attività di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa.....	20
e) Costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza.....	21
f) Esami finali.....	22
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	23
8. Partenariati e soggetti attivi.....	23
9. Vincoli di progettazione e di attuazione.....	24
10. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento.....	24
11. Modalità di presentazione dei progetti.....	25
12. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento e documentazione.....	26
13. Ammissibilità a valutazione.....	29
14. Valutazione dei progetti.....	29
15. Approvazione graduatorie e tempistiche di avvio e termine delle attività.....	32
16. Adempimenti gestionali.....	33
17. Informazione e pubblicità.....	36
18. Modalità di erogazione del contributo.....	36
19. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste.....	37
a) Riconoscimento ore corso.....	38
b) Riconoscimento ore stage.....	39
c) Riconoscimento UCS ora/allievo.....	40

d)	Riconoscimento attività di recupero/messa a livello	41
e)	Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti e ore di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa	41
f)	Riconoscimento dei costi relativi all'indennità di frequenza.....	42
g)	Riconoscimento dei costi reali relativi all'esame finale	42
20.	Modifiche dell'Avviso.....	43
21.	Tenuta documentazione.....	43
22.	Revoca del contributo.....	44
23.	Diritti sui prodotti delle attività	44
24.	Tutela privacy	45
25.	Responsabile del procedimento	45
26.	Reclami e denunce.....	45
27.	Rinvio	45
28.	Informazioni	45

ALLEGATI:

- A. SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE NELLE MODALITÀ DELL'IMPRESA FORMATIVA E TRADIZIONALE

- B. SCHEDA AZIONE n.

- C. SCHEDA AZIONE n.

- D. SCHEDA AZIONE n.

PREMESSA

Il presente Avviso, finanziato nell'ambito del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus (di seguito PR FSE+ 2021/2027), disciplina le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione di progetti formativi appartenenti alle seguenti tipologie di intervento:

- percorsi formativi volti al conseguimento di una qualifica professionale di III livello EQF relativa ai profili professionali inseriti nel Repertorio regionale (o profili professionali oggetto di regolamentazione), con esclusione del profilo di Operatore Socio Sanitario (OSS);
- percorsi formativi per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e di cittadinanza, con priorità a lingue (inglese e francese: A2, B1, B2) e competenze digitali;
- corsi di breve durata finalizzati all'acquisizione di conoscenze e abilità su attività regolamentate che prevedono in esito il rilascio di abilitazioni professionali o patentini (inclusi corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), corsi su singole competenze afferenti a profili del Repertorio regionale, escluse le professioni regolamentate.

Le caratteristiche di dettaglio delle predette tipologie di intervento sono definite nelle schede azione allegate al presente Avviso.

Al presente Avviso, ove non diversamente specificato, si applicano:

- le Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale (di seguito "Direttive regionali") approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025;
- le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" (di seguito, Direttive FSE) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019 e s.m.i.: tali Direttive, come specificato dal Sistema di gestione e controllo del (Si.Ge.Co.) PR FSE+, approvato, nella sua versione 04, con deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 24 aprile 2026, trovano applicazione anche con riferimento all'attuale programmazione. L'applicazione delle succitate Direttive FSE al presente Avviso è relativa esclusivamente ai seguenti articoli:
 - art. 5 - Sistema informativo Sispreg2014;
 - art. 6 - Monitoraggio;
 - art. 10 - Principi e requisiti di ammissibilità;
 - art. 30 - Norma generale;

- art. 31 - Modalità di trasmissione delle informazioni;
- art. 33, comma 7 - Indicazioni di carattere generale;
- art. 34 - I registri cartacei;
- art. 107 - La domanda di pagamento.

1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il presente Avviso è adottato al fine di dare attuazione all'offerta formativa finalizzata a migliorare l'accesso all'occupazione e l'occupabilità dei destinatari attraverso la realizzazione di interventi di formazione professionale, in coerenza con le Direttive regionali e, in particolare, con l'art. 4, comma 4, lettere a), d) ed e), riferiti rispettivamente a: percorsi di qualifica di III livello EQF, moduli brevi per abilitazioni, patentini e singole competenze e percorsi per competenze chiave, come definiti nelle schede azione richiamate dal presente Avviso.
2. In linea con la finalità di cui sopra, gli interventi sono finalizzati al conseguimento, a seconda della tipologia di operazione, di una qualifica professionale di III livello EQF ovvero di attestazioni/certificazioni previste dagli interventi (attestati di frequenza e, nei casi previsti, certificazioni linguistiche o digitali, certificazioni di competenza, patentini e abilitazioni). Si stima che almeno il 70% dei soggetti coinvolti nella formazione ottenga una certificazione in esito al percorso formativo e che di questi almeno il 25% risulti occupato entro 6 mesi dalla conclusione del percorso formativo.
3. Con riferimento ai corsi di cui alla Scheda "Percorsi di qualifica III livello EQF", i corsi possono essere realizzati secondo due diverse modalità formative:
 - a. "Modalità tradizionale", da svolgere tramite attività di aula e laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione beneficiario e in stage, nel rispetto dei parametri fisici descritti in scheda azione e di quanto riportato nell'allegato A dell'Avviso;
 - b. "Impresa formativa", da svolgere tramite attività d'aula e/o laboratorio presso le strutture dell'organismo di formazione beneficiario, attività di formazione in impresa e stage, nel rispetto dei parametri fisici descritti in scheda azione e di quanto riportato nell'allegato A dell'Avviso. Le attività formative svolte in impresa sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze e tecniche specifiche e specialistiche e si caratterizzano come attività di formazione teorico-pratica, al pari di quella svolta presso l'organismo di formazione. Tali attività possono essere rivolte ad un massimo di 3 persone per ciascuna impresa contemporaneamente e sono realizzate durante l'orario di esercizio dell'impresa stessa, come descritto anche nell'allegato A dell'Avviso.

Il ricorso al modello dell'impresa formativa è obbligatorio per il proponente che non disponga di spazi didattici adeguatamente attrezzati (laboratori) per la realizzazione delle attività formative teorico-pratiche connesse alla figura professionale che intende formare.

4. Con riferimento ai corsi di cui alla Scheda “Moduli brevi per abilitazioni e patentini, singole competenze o altra formazione correlata a specifica normativa”, i corsi devono essere realizzati in modalità tradizionale e possono prevedere o meno lo stage.
5. Con riferimento ai corsi di cui alla Scheda “Competenze di base, trasversali e di cittadinanza”, i corsi devono essere realizzati in modalità tradizionale senza stage.
6. I percorsi di cui trattasi trovano copertura finanziaria a valere su risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento alla Priorità “Occupazione” – Obiettivo specifico ESO4.1 a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

Il presente Avviso è inoltre coerente con quanto previsto dal Piano Triennale degli interventi di politica del lavoro 2024-2026 (PPL), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI del 2 ottobre 2024, in relazione alla Priorità C) Formazione di qualità e per il territorio.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **allievo valido:** partecipante al percorso formativo che, ai sensi dell'articolo 47 delle Direttive regionali, ha maturato un monte ore di frequenza pari ad almeno il 70% di quanto complessivamente previsto dal percorso stesso. Tali ore sono debitamente documentate da appositi registri ovvero vengono computate anche in caso di mancata partecipazione sulla base delle casistiche indicate al comma 2 del succitato articolo 47.
- **beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un “organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni”. Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato nell'organismo di formazione accreditato che presenta la proposta progettuale e che realizza il percorso

formativo e coincide con il “titolare del progetto” ai sensi di quanto disposto dalle Direttive regionali;

- **Centri per l'impiego regionali:** punti di accesso e di erogazione dei servizi all'impiego della Regione autonoma Valle d'Aosta, competenti per la presa in carico delle persone e l'attuazione delle misure di politica attiva (ivi incluse, per quanto di competenza, le attività connesse all'invio ai percorsi del presente Avviso). I CPI hanno sede ad Aosta e a Verrès. I CPI afferiscono alla U.O. Servizi al lavoro. I recapiti aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale <https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/i-servizi-del-centro-per-l-impiego>.
- **destinatari:** le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Per l'avviso di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 5;
- **organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 21 luglio 2025;
- **sottogruppo:** articolazione del gruppo classe nella quale le attività didattiche, afferenti allo stesso quadro attività nel formulario, sono erogate ad un sottoinsieme degli allievi per rispondere a specifiche esigenze didattiche.
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi che coincide con la “Struttura competente” identificata nelle Direttive regionali. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è la Struttura Politiche del Lavoro e della Formazione che individua nell'Unità Organizzativa (U.O.) Formazione la struttura operativa deputata alla gestione del presente Avviso.
- **SILVDA** – sistema informativo in uso presso i Centri per l'impiego regionali per la gestione della presa in carico della persona (anagrafica, patto di servizio, politiche attive anche erogate da enti esterni, aggancio ente attuatore e tracciamento comunicazioni obbligatorie). È strutturato su profili di accesso differenziati; l'accesso avviene esclusivamente tramite identità digitale al link <https://sil.regione.vda.it/sil/>. Per informazioni sull'accreditamento/abilitazione ai profili è possibile scrivere a sistemiinformativilavoro@regione.vda.it.

- **Portale Lavoro x Te** – portale per cittadini e imprese che rende disponibili servizi e moduli (tra cui tirocini, incontro domanda/offerta, SARE per comunicazioni obbligatorie e Agenda per la prenotazione del primo appuntamento connesso all'erogazione di politiche attive). È strutturato su profili di accesso differenziati; l'accesso avviene esclusivamente tramite identità digitale al link <https://lavoroperte.regione.vda.it/MyPortal>. Per informazioni sull'accreditamento/abilitazione è possibile scrivere a sistemiinformativilavoro@regione.vda.it.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito del Programma 'PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027' per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo 'Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita' per la Regione Valle d'Aosta in Italia (di seguito 'PR FSE+ 2021-2027'), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026;, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il precedente Regolamento (UE) 2018/1046.

Riferimenti nazionali

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome;
- l’Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;
- il “Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027” (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1° dicembre 2022;

- l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata del 21 dicembre 2022 (Repertorio atti Accordo 22/230/CR6/C17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”.

Riferimenti regionali

- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale);
- le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)”, così come approvate nella versione n. 2 con il PD 5543 del 26 settembre 2019, così come modificate dal PD n. 27 in data 7 gennaio 2021;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021, come successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023, che approva le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31 gennaio 2022 recante “Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione e la Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze. Rideterminazione gettone presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni delle competenze. Revoca delle deliberazioni della giunta regionale 980/2002, 494/2016, 718/2016, 1294/2017, 1547/2019 e rettifica della DGR 103/2021.”;

- il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 approvato dal Comitato in occasione della riunione del 16 dicembre 2022 e da ultimo modificato nel corso della riunione del 4 luglio 2024;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale”;
- il provvedimento dirigenziale n. 3419 del 13 giugno 2022, recante “Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante “Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.”;
- il Programma ‘PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027’ per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo ‘Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita’ per la Regione Valle d’Aosta in Italia (di seguito ‘PR FSE+ 2021-2027’), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023 recante “Recepimento delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 21 dicembre 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 26 aprile 2023 recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, e delle “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 642 in data 17 maggio 2019.”;
- il provvedimento dirigenziale n. 2805 in data 15 maggio 2023, che approva, in sostituzione di quanto precedentemente approvato con provvedimento dirigenziale n. 942/2022, le

- “Disposizioni applicative e standard di servizio per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze” in attuazione della DGR 404/2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 29 luglio 2024 di presa d’atto della modifica del documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ da ultimo in data 4 luglio 2024;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 26 agosto 2024, recante “Approvazione del modello organizzativo privacy della Regione – Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità. Revoca della DGR 795/2018. Prenotazione di spesa.”;
 - la deliberazione n. 35 del 23 gennaio 2026, con cui è stato approvato il primo calendario del 2026 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, unitamente all’elenco del primo semestre 2025 riportante tutte le iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021/2027 con il relativo cronoprogramma di spesa tra le quali rientra anche il presente Avviso;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025 con cui sono state approvate le Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale;
 - il “Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d’Aosta” approvato con la DGR 943/2025;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 24 aprile 2026, che approva l’aggiornamento del Sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. ----- del ----- “----.” recante “Approvazione dell’”Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di progetti di formazione per l’acquisizione di competenze di base, qualificazioni, abilitazioni e patentini. Avviso Occupabilità 2026/2028 - avviso 26AC” nell’ambito del Programma FSE+ 2021/2027. Prenotazione di spesa”.

4. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO

1. Per l’attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva massima di 3.000.000,00 euro.

2. Le risorse stanziare sono assegnate, per ciascuna scheda azione, ai progetti risultati idonei e finanziabili in ordine di graduatoria, come meglio specificato nelle schede azione stesse.
3. Il valore delle iniziative è definito sulla base di quanto indicato dalle schede azione allegate al presente Avviso. Gli importi sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.
4. Al fine di garantire continuità agli interventi posti a bando, assicurando alla popolazione un'ampia offerta di opportunità formative, l'Amministrazione regionale si riserva, con proprio atto, di rifinanziare il presente Avviso qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti, provvedendo al finanziamento delle proposte progettuali ammissibili non coperte dalle risorse iniziali, ovvero di prorogarne la durata, implementandone parallelamente, se del caso, la dotazione finanziaria.

5. DESTINATARI

1. I percorsi formativi oggetto del presente Avviso sono rivolti a persone che, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, possiedono i seguenti requisiti:
 - a. abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni non compiuti al momento dell'avvio del corso;
 - b. siano in possesso, al momento dell'iscrizione, del titolo di studio richiesto per la partecipazione al corso di formazione e/o di eventuali altri requisiti;
 - i. per la partecipazione ai corsi di cui alla scheda "Percorsi di qualifica III livello EQF ¹", laddove si tratti di percorsi destinati alla formazione delle professioni/attività regolamentate, l'eventuale titolo di accesso è definito direttamente dalla normativa di riferimento;
 - ii. per la partecipazione ai corsi di cui alla scheda "Competenze di base, trasversali e di cittadinanza" il possesso del livello di competenze in ingresso verificato dall'ente di formazione per il corretto posizionamento dell'allievo all'interno dei corsi di formazione, secondo quanto previsto nel progetto.

¹ Il riferimento è il Quadro europeo delle qualificazioni, di cui alla raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sull'istituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03).

- iii. per la partecipazione ai corsi di cui alla scheda “Moduli brevi per abilitazioni, patentini e singole competenze”, requisiti eventualmente previsti dalla normativa di riferimento;
 - c. qualora stranieri, posseggano una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Al fine di verificare tale requisito, il beneficiario è tenuto ad acquisire in sede di iscrizione idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati, atti a dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana posseduto. In assenza di tali documenti, è possibile svolgere, prima dell’effettiva ammissione al percorso formativo, prove idonee a verificare il possesso dei livelli di conoscenza linguistica, fatta salva la verifica della coerenza di questa disposizione per l’accesso ad attività formativa afferente a professioni/attività regolamentate per le quali si rimanda in ogni caso a quanto stabilito dagli specifici atti regolamentativi.
2. Il beneficiario può identificare ulteriori requisiti utili alla partecipazione, definendo anche le tipologie di titolo di studio/qualificazione professionale necessarie per l’accesso alla formazione.
3. Relativamente a titoli di studio acquisiti in un Paese estero, la verifica del possesso viene effettuata attraverso la presentazione, in sede di iscrizione, della seguente documentazione:
 - a. in caso di possesso di titoli di studio equivalenti ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado o ai diplomi di laurea italiani, attestato di comparabilità rilasciato dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA);
 - b. negli altri casi, o in assenza dell’attestato di comparabilità, dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. Tale dichiarazione, redatta in lingua italiana, attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello;
 - c. per i rifugiati, i richiedenti asilo politico e per i titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il Paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.
4. Con riferimento ai requisiti attinenti allo stato occupazionale, i candidati possono essere ammessi ai corsi indipendentemente dalla loro condizione occupazionale. Per la partecipazione ai corsi di cui alla scheda “Competenze di base, trasversali e di cittadinanza” deve essere tuttavia prevista, in via prioritaria, l’ammissione di cittadini in stato di disoccupazione inviati a formazione da parte dei Centri per l’impiego regionali; tali candidati sono comunque sottoposti alle eventuali attività di selezione previste dal progetto. Per gli adempimenti specifici per la gestione dei soggetti inviati a formazione da parte dei CPI, si rimanda all’articolo 16 paragrafo b) del presente Avviso.

5. In relazione al fatto che le iniziative di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, possono essere destinatari dei percorsi formativi di cui al presente Avviso soggetti operanti in qualità di lavoratori dipendenti a condizione che l'iniziativa sia frequentata a titolo personale. Qualora il candidato risultasse impiegato presso imprese che svolgono attività connesse/complementari con la formazione², è necessario che la frequenza avvenga al di fuori dell'orario di lavoro. A tal proposito, l'ente di formazione acquisisce l'impegno in forma scritta dell'allievo di frequentare al di fuori dell'orario di lavoro.

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, include, a seconda di quanto previsto nella singola scheda azione:
 - a. il costo complessivo delle attività erogate quale monte ore complessivo calcolato applicando le opzioni di semplificazione dei costi di cui al paragrafo a) del successivo comma 2;
 - b. il costo delle attività individuali o individualizzate di recupero/messa a livello finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi di formazione e attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo nelle modalità specificate al paragrafo b) del successivo comma 2;
 - c. il costo dei processi di riconoscimento di crediti formativi tesi alla personalizzazione del percorso formativo attraverso la valorizzazione di apprendimenti precedentemente acquisiti in contesti formali, informali e non formali nelle modalità specificate al paragrafo c) del successivo comma 2;
 - d. il costo delle attività di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa, specificate al paragrafo d) del successivo comma 2;
 - e. il costo relativo all'indennità di frequenza da riconoscere ai partecipanti, secondo quanto previsto al paragrafo e) del successivo comma 2;
 - f. l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame finale di qualifica o di certificazione delle competenze e/o alle eventuali certificazioni linguistiche/digitali finali, secondo quanto previsto al paragrafo f) del successivo comma 2.
2. I costi di cui alle lettere da a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 sono riconosciuti mediante l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative nell'ambito del "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI

² Si ritengono connesse e/o complementari le attività lavorative e corsuali insistenti su settori che abbiano in comune le prime 2 cifre dei codici ATECO.

2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1 dicembre 2022; mentre le spese relative all'esame finale di qualifica o di certificazione delle competenze /alle certificazioni linguistiche o digitali finali, di cui alla lettera f) del precedente comma 1, sono rimborsate a costo reale in base all'effettiva spesa sostenuta e pagata dal beneficiario.

a) Costo relativo al monte ore complessivo

a.1. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività rientranti nel monte ore obbligatorio (ore corso, anche svolte in modalità sincrona a distanza³, e ore stage) è calcolata tramite l'applicazione delle seguenti unità di costo standard le quali, sulla base del numero di ore di attività formativa erogata (teoria, stage e attività di alternanza) e dell'articolazione del gruppo classe a cui l'attività stessa è proposta, prevedono:

- i. Per le attività di formazione svolte in forma collettiva (minimo 4 allievi), anche eventualmente svolte in sottogruppo, e per le attività di stage:
 - a. il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, in caso di attività di aula/laboratori, o dal tutor, in caso di attività di stage, con importi diversificati a seconda della figura e del livello di esperienza pregressa e dell'attività svolta;
 - b. il riconoscimento di un'UCS ora/allievo in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo,

sulla base degli importi di cui alla sotto riportata tabella:

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
B.2.23 Docenza esperta ⁴	153,60 €	0,84 €
B.2.24 Docenza ⁵	122,90 €	Voce analitica B.2.26 Ora/allievo

³ Vedasi a tal proposito quanto indicato al successivo articolo 16, paragrafo a) comma 6.

⁴ Si precisa che il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere almeno 5 anni di esperienza di docenza ovvero almeno 5 anni di esperienza professionale ovvero in parte in attività di docenza ed in parte in attività professionali.

⁵ Il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere specifica esperienza e/o formazione relativa alla materia di insegnamento.

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
B. 2.25 Tutoraggio/stage	76,80 €	

La determinazione della sovvenzione a preventivo deve risultare quale moltiplicazione, per ciascuna tipologia di UCS, dell'UCS oraria di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal corso (comprese le ore di stage) a cui vanno sommate le UCS ora allievo risultanti dalla moltiplicazione del numero di ore previste per il numero di partecipanti previsti.

- ii. Per le attività di formazione (ad esclusione delle attività di stage) erogate in forma individuale o individualizzata (da 1 a 3 allievi) e rientranti nel monte ore obbligatorio svolte nell'ambito dell'“Impresa formativa” e/o in sottogruppo, il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente, da valorizzare alla voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario. L'ora viene remunerata se è attestata la presenza di un docente per ciascun piccolo gruppo, compilando gli appositi registri. Non è previsto in questo caso il riconoscimento di UCS ora/allievo.
- a.2. Per stabilire la numerosità del sottogruppo e la conseguente applicazione dell'UCS di riferimento è necessario prendere a riferimento esclusivamente il momento di avvio delle attività in sottogruppo: qualora la sotto articolazione del gruppo classe sia stata avviata con almeno 4 allievi e subisca un calo in corso di realizzazione a seguito di assenze anche saltuarie o di ritiri di allievi, continuerà ad applicarsi l'UCS relativa alle attività collettive.
 - a.3. È consentita la realizzazione di attività in sottogruppo secondo i parametri fisici descritti nelle schede azione e nell'allegato A dell'Avviso. È prevista la remunerazione delle attività svolte in presenza di un docente per ciascun sottogruppo, sulla base delle UCS applicabili, per un massimo di 2 sottogruppi.
 - a.4. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 19 e si sottolinea in ogni caso che il numero di ore assegnate a “docenti

esperti” attestate a consuntivo deve essere almeno pari al numero di “UCS docenza esperta” previsto a preventivo o frutto di variazione autorizzata successivamente.

b) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo

- b.1. Con riferimento al costo delle attività di recupero e messa a livello e delle attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo da svolgersi in forma individuale o individualizzata (erogata a favore di 3 allievi al massimo), si precisa che rientrano in tali attività:
- a. **attività di messa a livello** in favore degli allievi che avviano il corso con gap di conoscenze che non consentirebbero la proficua frequenza dell’attività formativa;
 - b. **attività di recupero** per gli allievi che, a seguito di periodi di assenza o per ragioni connesse alle difficoltà di apprendimento, potrebbero non acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al positivo esito dei percorsi;
 - c. **attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo** in favore degli allievi che presentino difficoltà di apprendimento che potrebbero non acquisire le competenze previste nei tempi e con le modalità definite per il gruppo classe.
- b.2. Per le attività di cui al presente paragrafo, laddove indicate dalla scheda azione, è prevista la remunerazione alle seguenti condizioni:
- i. viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata utilizzando la voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario;
 - ii. le attività sono svolte in forma individuale o a piccoli gruppi composti al massimo da 3 allievi (c.d. formazione individualizzata);
 - iii. la scheda azione precisa il numero massimo di ore di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo remunerabili per ciascun progetto.
- b.3. Per quanto riguarda il vincolo di cui alla lettera iii. del precedente punto b.2, è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori.
- b.4. Le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente e non ricomprendono attività di assistenza allo studio.
- b.5. Tali attività sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi, sia in relazione al calcolo della validità dell’allievo, sia

in relazione alla quantificazione dell'indennità di frequenza spettante. Le ore di recupero sono invece utilizzabili per incrementare la percentuale utile per l'ammissione all'esame nella misura massima del 10% delle ore minime previste per l'ammissione all'esame stesso.

c) Riconoscimento di crediti formativi

- c.1. Sono considerate ammissibili e remunerabili le attività legate ai processi di riconoscimento di crediti formativi così come disciplinati dall'apposita Direttiva approvata con DGR 1175/2022. Il processo di riconoscimento può essere attivato, su richiesta dei singoli allievi:
- i. in fase di ammissione al percorso formativo, al fine di mettere in valore apprendimenti già acquisiti in contesti formali, non formali o informali e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in ingresso);
 - ii. nel corso della realizzazione del percorso formativo, per mettere in valore apprendimenti acquisiti successivamente all'avvio del percorso ma in altri contesti (formali, non formali o informali) e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli (crediti in itinere).
- c.2. L'attività di riconoscimento crediti, laddove prevista dalla scheda azione, è remunerata, per il massimo di ore previsto dalla scheda azione stessa, tramite l'applicazione dell'unità di costo standard "Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento" del valore di € 37,30 per ogni ora di attività e per un massimo di 10 ore di attività per ciascun allievo, di cui al massimo 8 erogate in presenza del destinatario e al massimo 2 per le attività di back office (assistenza indiretta). Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.2 – Orientamento – Riconoscimento crediti" del piano finanziario.

d) Costo relativo delle attività di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa

- d.1. In relazione al fatto che l'impresa formativa è da considerarsi una modalità innovativa di realizzazione delle attività formative e al fine di supportare le prime esperienze di sua realizzazione, il beneficiario è tenuto ad assicurare attività di monitoraggio ed accompagnamento delle attività individualizzate di formazione in impresa attraverso propri tutor formativi secondo quanto stabilito e specificato nell'Allegato A al presente Avviso. Tali attività sono remunerabili, laddove previste dalla scheda azione, tramite l'applicazione dell'unità di costo standard "Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per

percorsi integrativi di orientamento” del PN Giovani Donne e Lavoro e per un massimo di 8 ore di attività per ciascun allievo.

- d.2. Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce “B.2.3 – Tutoraggio” del piano finanziario e vengono remunerate tramite riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal tutor, pari a 37,30 €/ora per ogni allievo presente (nel caso delle attività in presenza) o pari a 37,30 €/ora per ogni ora di attività in back office.

e) Costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza

- e.1. Deve essere assicurata la corresponsione di un'indennità di frequenza, pari a 3,50 € per ogni ora effettivamente frequentata per intero agli allievi aventi diritto ai sensi della successiva lettera e.3, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
- e.2. L'importo è da intendersi al lordo di ogni onere. Sono da conteggiarsi ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di frequenza le ore di attività corsuale di cui al paragrafo a) del presente comma. Gli importi dovranno essere inseriti alla voce B.2.11 “Attività di sostegno all'utenza”.
- e.3. L'erogazione dell'indennità di frequenza è da effettuarsi:
- in tranches con cadenza almeno quadrimestrale a partire dall'avvio del corso e riferite ad almeno 100 ore di attività;
 - in base all'effettiva frequenza del partecipante e indipendentemente dal suo stato occupazionale, per quanti attestino una frequenza pari almeno all'80% delle ore previste per il periodo considerato ai fini del pagamento stesso⁶;
 - riparametrando l'UCS ai minuti effettivamente frequentati laddove dalla sommatoria delle ore frequentate nel periodo considerato risulti una frequenza non riconducibile ad ore piene e computando 0,058 € per ogni minuto⁷;

⁶ Per “periodo” si deve intendere il lasso di tempo intercorrente tra l'avvio dell'attività e la prima tranches di erogazione per la prima erogazione e tra le singole tranches per le erogazioni successive.

⁷ Esempio: un allievo frequenta nel periodo considerato 120 ore e 25 minuti; l'erogazione sarà effettuata sulla base della seguente formula: (120 ore * 3,50 €) + (25 minuti * 0,058 €).

- d. per i corsi che prevedono in esito un esame di qualifica o di certificazione di competenza, l'erogazione dell'ultima tranche è subordinata all'effettiva partecipazione dell'allievo all'esame finale.

f) Esami finali e certificazioni linguistiche/digitali finali

- f.1. Con riferimento agli esami finali per il conseguimento del titolo in esito per i corsi di cui alla scheda azione "Percorsi di qualifica III livello EQF", è previsto un rimborso a costo reale, per ciascuna commissione di certificazione, pari al massimo a euro 4.000,00 da quantificarsi sulla base di quanto stabilito nelle disposizioni di cui al Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022.
- f.2. Con riferimento agli esami finali per il conseguimento del titolo in esito per i corsi finalizzati all'acquisizione di singole competenze di cui alla scheda azione "Moduli brevi per abilitazioni e patentini, singole competenze o altra formazione correlata a specifica normativa", è previsto un rimborso a costo reale, per ciascuna commissione di certificazione, pari al massimo a euro 3.000,00 da quantificarsi sulla base di quanto stabilito nelle disposizioni di cui al Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022.
- f.3. Con riferimento alle certificazioni finali in ambito linguistico e/o digitale per i corsi di cui alla scheda azione "Competenze di base, trasversali e di cittadinanza" è previsto un rimborso a costo reale pari al massimo a euro 25.000,00 per ciascun progetto. Se il progetto prevede il coinvolgimento di un ente certificatore terzo, l'attività costituisce acquisizione di servizio specialistico.
- f.4. Il finanziamento è assegnato, a seconda del valore del progetto, a valere su:
- a. risorse del PR FSE+, laddove il progetto abbia un valore superiore a euro 200.000,00. In tal caso, nel formulario, deve essere prevista la valorizzazione della voce *B.2.6 – Esami* (nel caso di esami finali per il conseguimento di qualifiche/certificazioni di competenze) o *B.2.19 "Altre spese"* (nel caso di certificazioni linguistiche/digitali) del piano finanziario di ciascun corso;
 - b. risorse regionali, laddove il progetto abbia un valore pari o inferiore a euro 200.000,00. In tal caso i costi relativi alle commissioni d'esame non devono essere inclusi nel piano finanziario del progetto presentato e saranno oggetto di specifico contributo.
- Per stabilire il rispetto del suddetto vincolo di valore del progetto, si deve in ogni caso tenere conto anche delle spese relative agli esami finali/certificazioni linguistiche o digitali.
- f.5. L'importo della voce non può essere variato né in aumento né in diminuzione attraverso storni da o verso altre voci.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la macrocategoria di cui alla DGR n. 934/2025 definita dalla singola scheda azione.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati nella succitata macrotipologia all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza della finestra a cui si riferiscono le proposte progettuali presentate, a depositare domanda di accreditamento. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 3 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 934/2025. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento: il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.

8. PARTENARIATI E SOGGETTI ATTIVI

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di partenariati attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti dall'articolo 2 delle Direttive regionali, fatta in ogni caso salva la necessità che la costituzione del partenariato avvenga almeno attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata autenticata.
2. In caso di partenariati è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato o in fase di accreditamento, ai sensi di quanto disposto al precedente articolo 7 comma 2.
3. Il soggetto capofila del partenariato deve essere individuato chiaramente e, in qualità di referente unico nei confronti della SRRAI, deve essere autorizzato, mediante esplicito mandato di rappresentanza, in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.
4. È facoltà del beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità

di fornitori di servizi caratteristici, secondo quanto previsto al capo VIII delle Direttive regionali e a quanto specificatamente previsto in relazione alla modalità dell'impresa formativa.

5. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
6. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato o tra il beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. VINCOLI DI PROGETTAZIONE E DI ATTUAZIONE

Per i vincoli di progettazione e di attuazione si fa rinvio alle schede azione, che costituiscono parte integrante del presente Avviso, e al successivo articolo 16.

10. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. La scadenza per la presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento è fissata secondo le seguenti finestre di presentazione:
 - 1^a finestra: dalle ore 9 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso fino alle ore 12 del **15 luglio 2026**;
 - 2^a finestra: dalle ore 9 del 8 settembre 2026 alle ore 12 del **8 ottobre 2026**;
 - 3^a finestra: dalle ore 9 del 28 dicembre 2026 alle ore 12 del **28 gennaio 2027**;
 - 4^a finestra: dalle ore 9 del 15 giugno 2027 alle ore 12 del **1° luglio 2027**;
 - 5^a finestra: dalle ore 9 del 7 settembre 2027 alle ore 12 del **30 settembre 2027**;
 - 6^a finestra: dalle ore 9 del 27 dicembre 2027 alle ore 12 del **27 gennaio 2028**;
 - 7^a finestra: dalle ore 9 del 13 giugno 2028 alle ore 12 del **29 giugno 2028**.
2. Ciascuna scheda azione specifica il numero di progetto ammissibili per tipologia su ciascuna finestra di cui al comma precedente, riassunte nello schema seguente:

Finestra	Percorsi di qualifica III livello EQF	Moduli brevi per abilitazioni e patentini, singole competenze o altra formazione correlata a specifica normativa	Competenze di base, trasversali e di cittadinanza
1	X		X

2	X		
3		X	
4	X	X	X
5	X		
6		X	X
7	X	X	

3. Successivamente alla scadenza di ciascuna finestra viene avviata la valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 14. Il procedimento di valutazione delle iniziative si conclude al massimo entro 60 giorni.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG e reso disponibile, per la compilazione, sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG”), previa procedura di *accounting* al sistema: la compilazione è guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. Il formulario deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
2. In caso di progetti presentati da **partenariati** è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - a. per partenariati già costituiti: documento comprovante la costituzione del partenariato⁸.
 - b. per partenariati non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l'individuazione dei soggetti,

⁸ Il documento attestante la costituzione del partenariato può assumere diverse forme in relazione alle modalità concrete di attuazione del partenariato stesso in funzione ad esempio della tipologia e del vincolo giuridico fra i soggetti partner: come previsto al precedente articolo 8 viene in ogni caso richiesta almeno sottoscrizione da parte dei partner di una scrittura privata autenticata.

dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, come previsto dall'articolo 8 comma 3 dell'Avviso.

3. Nel quadro attività deve essere:
 - a. spuntata, se prevista, l'indicazione della previsione di un esame finale di qualifica o di certificazione di competenza indicando come tipologia "Altra qualifica" e nel campo "Qualifica" la dicitura del profilo professionale di riferimento; l'esito dell'esame finale deve di conseguenza essere registrato in fase di attuazione nel relativo documento presente sul sistema SISPREG, dal quale i dati saranno rilevati per il calcolo degli indicatori fisici di risultato;
 - b. prevista l'eventuale valorizzazione della voce del piano finanziario relativa alle certificazioni linguistiche/digitali, tenendo conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 6 paragrafo f).
4. Al formulario deve essere allegato il documento "Riepilogo articolazione modulare", reso disponibile all'interno del sistema SISPREG: all'interno di questo documento devono essere inserite indicazioni circa l'articolazione modulare del percorso con specifiche relativamente alle modalità realizzative.
5. Con riferimento alla scheda azione "Percorsi di qualifica III livello EQF", in caso di corsi afferenti a figure regolamentate/disciplinate, deve essere altresì allegato il nulla osta sull'esecuzione del corso rilasciato dell'Assessorato competente.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, il soggetto proponente invia, sempre attraverso SISPREG, la "Richiesta di finanziamento", con la sottoscrizione della quale si impegna a non presentare richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali per la medesima proposta.
2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - a. essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila del partenariato costituito o da costituire;
 - b. pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza;
 - c. rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €).

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il soggetto proponente indicherà sulla domanda il Codice Univoco di versamento (Codice IUV) riportato nella ricevuta di pagamento PagoPa effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>⁹.

3. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- a. per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:
 - i. con riferimento alla scheda azione "Percorsi di qualifica III livello EQF":
 - nel caso di progetti svolti secondo la modalità "tradizionale", dichiarazione del legale rappresentante dell'Organismo di formazione contenente indicazioni della localizzazione e delle caratteristiche dei laboratori didattici, comprese le attrezzature/strumentazioni disponibili, con precisazione rispetto allo stato di accreditamento del medesimo. Qualora il locale non sia accreditato è necessario attestarne la disponibilità ed è possibile integrare la dichiarazione con materiale grafico o fotografico;
 - nel caso di progetti svolti secondo la modalità "impresa formativa", accordi con le imprese già identificate in sede di presentazione della proposta progettuale presso cui verrà svolta l'attività formativa, da cui si evinca la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale e per il periodo necessario per lo svolgimento delle attività, così come previsto dal proponente. Gli accordi devono comprendere indicazioni circa la localizzazione e le caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili.
 - ii. con riferimento alla scheda azione "Moduli brevi per abilitazioni e patentini, singole competenze o altra formazione correlata a specifica normativa" dichiarazione del legale rappresentante dell'Organismo di formazione contenente indicazioni della localizzazione e delle caratteristiche dei laboratori didattici, comprese le attrezzature/strumentazioni disponibili, con precisazione

⁹ (pagamento da effettuarsi accedendo alla piattaforma regionale dei pagamenti - <https://vdapay.regione.vda.it/mypay4/cittadino/home>, nella sezione: "Altre tipologie di pagamento", selezionando "Regione Autonoma Valle d'Aosta" quale Ente destinatario della domanda e "Imposta di bollo SOLO su istanze" quale tipologia di pagamento. La causale da inserire al momento del pagamento è il titolo del progetto presentato).

- rispetto allo stato di accreditamento del medesimo. Qualora il locale non sia accreditato è necessario attestarne la disponibilità ed è possibile integrare la dichiarazione con materiale grafico o fotografico;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'*allegato n. 1 alla richiesta di finanziamento*, salvo il caso in cui l'organismo di formazione rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di progetto presentato in partenariato le dichiarazioni devono essere presentate per tutti i membri del partenariato;
 - c. in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati, anche eventualmente facenti parte di un partenariato:
 - i. dichiarazione resa dal legale rappresentante che l'organismo di formazione in fase di accreditamento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'articolo 17 della legge n. 68/99. Tale dichiarazione va resa utilizzando il modello di cui all'*allegato n. 2 alla richiesta di finanziamento* e deve essere resa anche se negativa;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*allegato n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*).
 - d. in caso di progetti per i quali sia prevista in fase di deposito l'acquisizione di servizi caratteristici ai sensi dell'articolo 55 delle Direttive:
 - i. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'*allegato n. 1 alla richiesta di finanziamento*, relativamente a ciascuna società fornitrice, salvo il caso in cui la società rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante del fornitore di servizi caratteristici e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*allegato n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*).
4. Tutte le dichiarazioni di cui al comma 3 devono essere firmate digitalmente o sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, è cura del beneficiario/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.

5. Le dichiarazioni rese dal proponente sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.
6. La ricevuta di inoltro della richiesta di finanziamento ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della L.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

13. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

1. In coerenza con il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 4 luglio 2024, la verifica di ammissibilità è tesa a verificare la conformità delle richieste di finanziamento ai requisiti essenziali per la partecipazione, oltre che il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalle schede azione allegate, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 14.
2. Le richieste di finanziamento e i relativi progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - a. sono pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 10 del presente *Avviso*;
 - b. sono pervenuti secondo le modalità per la presentazione stabilite dall'Avviso, compresa la presenza e la completezza della Richiesta di finanziamento e dei relativi allegati come indicato al precedente articolo 12;
 - c. sono presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'articolo 7;
 - d. rispettano delle modalità di predisposizione e implementazione del formulario previste all'articolo 11.
3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere, ai sensi dell'articolo 10bis della L. n. 241/90 e dell'articolo 16 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.
4. L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione e al finanziamento.

14. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Funzionario Responsabile dell'U.O. Formazione.

2. La valutazione dei progetti ha come obiettivo la formazione di una graduatoria per ciascuna scheda azione ed è volta a comprovare:
 - a. il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dal presente Avviso e dalla scheda azione di riferimento verificabili all'interno della proposta progettuale e non oggetto di analisi nell'ambito dell'ammissibilità a valutazione di cui al precedente articolo 13;
 - b. con esclusivo riferimento alla scheda azione "Percorsi di qualifica III livello EQF", in caso di corsi afferenti a figure regolamentate/disciplinate, la coerenza del progetto con le politiche settoriali e con il mercato del lavoro, attraverso la verifica della presenza del nulla osta sull'esecuzione del corso rilasciato dell'Assessorato competente;
 - c. il grado di coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'avviso;
 - d. la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati;
 - e. la definizione dell'importo ammissibile nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 6 e nella scheda azione.
3. L'eventuale non conformità rispetto ai criteri di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 2 comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento.
4. Con riferimento alle lettere c. e d. del precedente comma 2, la valutazione dei progetti è effettuata, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+, sulla base dei seguenti criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori:

COERENZA ESTERNA (fino a 24 punti)

 - a. qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 20 punti):
 - descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (fino a 5 punti)
 - definizione del target di intervento, dei bisogni specifici che lo caratterizzano e delle modalità di reclutamento che si intendono mettere in atto (fino a 5 punti)
 - prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla promozione del successo formativo (fino a 5 punti)
 - connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (fino a 5 punti)
 - b. coerenza strategica e integrazione (fino a 4 punti)
 - coerenza con il quadro programmatico e normativo (fino a 2 punti)
 - valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione (fino a 2 punti)

COERENZA INTERNA (fino a 56 punti)

 - c. qualità progettuale (fino a 50 punti)

- chiarezza e articolazione degli obiettivi (fino a 5 punti)
 - chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica (fino a 10 punti)
 - congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione (fino a 5 punti)
 - adeguatezza delle risorse umane che si prevede di coinvolgere (fino a 10 punti)
 - qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili e/o realizzazione del progetto secondo la modalità dell'Impresa formativa (fino a 10 punti)
 - disegno progettuale complessivo (fino a 10 punti)
- d. significatività della proposta (per la definizione puntuale dei criteri si rimanda alla scheda azione) (fino a 6 punti)
- impatti sull'ambiente e sostenibilità (fino a 2 punti)
 - parità tra uomini e donne (fino a 2 punti)
 - misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (fino a 2 punti)

PREMIALITÀ (fino a 20 punti)

e. si veda ciascuna scheda azione (fino a 20 punti).

5. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. È prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale esclusivamente nella misura in cui le stesse non comportino o rappresentino modifiche sostanziali alla proposta progettuale stessa.
6. I progetti sono giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di **50/100**.
7. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 4, ricomprende anche un esplicito giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzia e giustifica i punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.
8. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 lettera e., in caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario.
9. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto al valore massimo derivante dalla proposta progettuale nelle sue varie articolazioni di realizzazione: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta un limite non valicabile, fatta salva:
 - a. la concessione del finanziamento a valere su risorse regionali a copertura delle spese relative all'esame di qualificazione/certificazione di

competenze/certificazione linguistica o digitale qualora remunerate a costo reale nell'ambito di iniziative di valore pari o inferiore a 200.000,00 euro, secondo quanto indicato al precedente articolo 6 paragrafo f) e per la quale sono inizialmente stanziati 72.000,00 euro implementabili, sulla base dell'effettiva disponibilità del bilancio regionale e a seguito di specifico atto della SRAI, qualora non sufficienti a dare copertura a tutte le commissioni previste nelle proposte progettuali approvate;

- b. la concessione a valere su risorse regionali di eventuali contributi all'assunzione aggiuntivi alle imprese coinvolte e di eventuali premi al successivo formativo ai partecipanti, determinati con successivo atto dall'Amministrazione regionale.

15. APPROVAZIONE GRADUATORIE E TEMPISTICHE DI AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

1. La SRAI approva l'esito della valutazione operata dal Nucleo di cui al precedente articolo, identificando:
 - a. i progetti ritenuti idonei e finanziabili, in relazione ai vincoli e alle risorse disponibili, sulla base della graduatoria stilata in esito alla valutazione di cui al precedente articolo 14;
 - b. l'elenco dei progetti risultati non idonei o non finanziabili con l'indicazione delle motivazioni in caso di rigetto delle domande.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRAI:
 - a. verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare non è possibile procedere all'assegnazione. Qualora il beneficiario si configuri come una forma di partenariato tra diversi soggetti la verifica viene effettuata per ciascun soggetto coinvolto;
 - b. verifica la regolarità contributiva degli eventuali fornitori di servizi caratteristici tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare l'affidamento non può essere autorizzato;
 - c. acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al beneficiario, trasmettendo contestualmente:
 - a. il modello di atto di adesione che deve essere debitamente sottoscritto e, secondo quanto previsto dall'articolo 35 delle Direttive regionali, riconsegnato, attraverso il

- sistema informativo SISREG, entro 30 giorni naturali consecutivi, pena la revoca del finanziamento;
- b. l'atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali già sottoscritto dal funzionario responsabile di cui al successivo articolo 25 in quanto delegato a trattamento dei dati, ai sensi della DGR 38/2025.
4. Nel caso di operazioni assegnate a partenariati non ancora costituiti, la costituzione deve avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo. La documentazione attestante la costituzione del partenariato deve essere anch'essa inoltrata unitamente all'atto di adesione.

16. ADEMPIMENTI GESTIONALI

a) Adempimenti gestionali generali

1. La realizzazione dell'attività finanziata deve rispettare quanto previsto dal presente Avviso, dalle Direttive regionali e dalle Direttive FSE ove applicabili.
2. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad esso connessi deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISREG. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni per le quali l'invio non sia procrastinabile rispetto alle scadenze e alle prescrizioni previste devono essere effettuate tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere, laddove previsto, alla regolare trasmissione a mezzo SISREG non appena disponibile la procedura.
3. Il beneficiario deve curare la realizzazione delle attività di selezione e verifica del possesso delle competenze/conoscenze richieste per l'accesso al corso.
4. Il beneficiario è tenuto a conoscere e applicare la normativa regionale, statale ed eurounitaria di riferimento per le attività di cui trattasi con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all'articolo 3 del presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.
5. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente alle indicazioni fornite nel presente Avviso, nella scheda azione di riferimento e a quanto previsto nel progetto approvato.
6. In caso di attivazione di formazione a distanza (FAD), da erogare in modalità sincrona, il beneficiario è tenuto a conformarsi con quanto indicato all'articolo 11 delle Direttive regionali e a quanto ulteriormente specificato nei vincoli di attuazione della scheda azione di riferimento.

7. Con riferimento all'attuazione del progetto, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del progetto da realizzare tutte le azioni che risultano essere facoltative (es. recupero, riconoscimento crediti, tutoraggio dell'impresa formativa, ...).
8. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, nel rispetto del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
9. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
10. Riguardo agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio, il beneficiario ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo SISPREG, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.
11. L'iscrizione alle iniziative formative finanziate a valere sul presente Avviso può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - a. su iniziativa della persona interessata, secondo le modalità stabilite dal beneficiario;
 - b. su invio da parte dei Centri per l'Impiego (CPI) regionali, per gli utenti presi in carico dagli stessi. L'invio avviene tramite prenotazione di un appuntamento sul portale "Lavoro per Te", per il quale il beneficiario rende preventivamente disponibili gli slot necessari.
12. Il beneficiario assicura che tutti gli allievi inseriti nel gruppo classe compilino la scheda cartacea di iscrizione, secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, e provvede al caricamento dei relativi dati nel sistema informativo SISPREG prima dell'avvio delle attività formative.

b) Adempimenti specifici per la gestione degli utenti inviati a formazione da parte dei Centri per l'Impiego regionali

1. Come già previsto dall'articolo 5, con riferimento alla scheda azione "Competenze di base, trasversali e di cittadinanza" è assicurata, in via prioritaria, l'ammissione di soggetti inviati in formazione dai CPI regionali, ferma restando la verifica dell'idoneità degli stessi in esito alle eventuali prove di selezione previste dal beneficiario.

2. Per i soggetti inviati in formazione dai CPI regionali, il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi di comunicazione:
 - a. comunicare tempestivamente l'esito dell'appuntamento di iscrizione al corso sul portale "Lavoro per Te";
 - b. modificare tempestivamente lo stato dell'azione formativa associata all'utente nel sistema SILVDA, nel seguente modo:
 - i. da "proposto" ad "abbandonato" in caso di mancata presentazione alla selezione o all'appuntamento finalizzato all'iscrizione;
 - ii. da "proposto" a "annullato d'ufficio", in caso di non superamento o esclusione in sede di selezione;
 - iii. da "proposto" a "avviato", all'avvio del corso;
 - iv. da "avviato" a "abbandonato", in caso di ritiro o di frequenza finale inferiore alla frequenza minima richiesta;
 - v. da "avviato" a "concluso", alla conclusione del corso/esame con esito positivo;
 - vi. da "avviato" a "concluso con insuccesso", alla conclusione del corso/esame con frequenza superiore alla frequenza minima richiesta ma con esito negativo o parziale all'esame;
3. segnalare tempestivamente, tramite la funzione di stampa parametrica del sistema SILVDA, le seguenti inadempienze:
 - a. mancata presentazione dell'utente all'appuntamento per l'iscrizione;
 - b. mancata presentazione dell'utente alla selezione;
 - c. ritiro;
 - d. durante la realizzazione del corso, assenze tali da non consentire il raggiungimento del 70% di frequenza del corso, ovvero della percentuale richiesta per l'ammissione all'esame.
4. Ai fini della determinazione dell'elenco degli utenti per i quali è necessario eseguire le azioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, alla chiusura delle iscrizioni, il beneficiario richiede alla SRRAI l'elenco definitivo delle persone inviate all'iscrizione tramite il portale "Lavoro per Te"; la SRRAI, sentita la UO Lavoro, trasmette tale elenco al beneficiario via PEC.
5. Al momento della presentazione del rendiconto finale di progetto, il beneficiario allega dichiarazione di avere adempiuto tempestivamente alle attività di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 con riferimento all'elenco di persone di cui al comma 4.

6. In fase di verifica gestionale sul rendiconto, la SRRAI acquisisce una dichiarazione attestante l'effettuazione delle attività richieste, sottoscritta dal funzionario responsabile della UO Lavoro, che la rilascia previa verifica sulla documentazione anche mediante controlli a campione. La SRRAI dà atto, nella check list gestionale, all'item relativo alla documentazione di rendiconto, dell'esito del suddetto controllo.
7. In caso di esito negativo, si applica la sanzione di cui all'articolo 60 delle Direttive, fattispecie n. 11 con l'applicazione di una decurtazione pari al 1% del contributo spettante.

17. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus. In particolare i beneficiari devono fornire, sul proprio sito web e/o sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fare in modo che gli allievi siano stati informati in merito al canale di finanziamento: pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti (compresi certificati di frequenza, schede informative, attestati, ecc.) deve recare i seguenti loghi obbligatori, rintracciabili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo-plus/comunicazione>
 - a. Logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027 "Coesione Italia" (personalizzato Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste);
 - b. Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase "Finanziato dall'Unione europea";
 - c. Emblema della Repubblica italiana;
 - d. Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta.

18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. È facoltà del beneficiario, in corso d'opera, richiedere l'erogazione di acconti. La richiesta di acconti viene trasmessa mediante l'apposita sezione di SISPEG, nella quale sono riportate altresì le informazioni della polizza fidejussoria e la relativa copia sottoscritta digitalmente o la scansione della copia sottoscritta a mano, ai sensi dell'articolo 58 delle Direttive.
2. È prevista l'erogazione di acconti secondo il seguente schema:
 - a. un primo acconto, a titolo di anticipo, pari al massimo al 40% del contributo approvato, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione;
 - b. un secondo acconto pari ad un ulteriore massimo 40% del valore complessivo dell'operazione - ad avvenuta consegna, da parte del beneficiario, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese - o la realizzazione delle attività nel caso di OSC - per un importo non inferiore al precedente acconto. La dichiarazione dovrà essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sulla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
3. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, a saldo, secondo le modalità di cui all' articolo 58 delle Direttive regionali.
4. L'erogazione del saldo è prevista a seguito dell'esito positivo dei controlli di competenza del Controllore di I livello effettuati sulla base della rendicontazione finale presentata dal beneficiario ai sensi dell'articolo 59 delle Direttive regionali.
5. Gli eventuali ulteriori finanziamenti regionali di cui all'articolo 14 comma 9 del presente avviso, esulando dal contributo a carico del PR FSE+, non concorrono alla definizione degli importi da prendere in considerazione per le relative erogazioni così come definite ai commi 2 e 4 del presente articolo.

19. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

1. Il riconoscimento della sovvenzione relativamente ai progetti di cui al presente Avviso avviene di norma secondo quanto disposto dalle Direttive regionali, con l'applicazione delle specificazioni riportate nel presente Avviso.
2. Con riferimento alla fattispecie n. 1 indicata nella scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali, non è prevista alcuna decurtazione specifica anche in relazione al fatto che la realizzazione di un volume di attività inferiore a quanto previsto può essere originato da:
 - Erogazione di un numero inferiore di ore rispetto a quelle previste, che comporta un riconoscimento minore rispetto a quanto inizialmente previsto;

- Frequenza del percorso da parte di un numero di allievi inferiori a quelli previsti anche in relazione ad assenze e/o ritiri, che comporta per il beneficiario un mancato riconoscimento di UCS h/allievo rispetto alla sovvenzione prevista e dunque una sua penalizzazione.
3. Laddove il computo delle ore attestate e/o riconosciute per ciascuna tipologia di UCS dia un risultato non riconducibile ad ore piene, per le frazioni di ore l'UCS relativa deve essere riparametrata ai minuti effettivamente attestati/riconosciuti, come definito all'articolo 6, lettera e.3., lettera c., del presente Avviso.
 4. Con riferimento alle singole tipologie di UCS, il riconoscimento è disciplinato da quanto indicato nei seguenti paragrafi da a) a g).

a) Riconoscimento ore corso

- a.1. Sono considerate "ore corso" tutte le ore di attività teorica e pratica, ad esclusione delle ore di stage, così come definite all'articolo 4 comma 5 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo.
Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di "ore corso" effettivamente svolte per l'UCS di riferimento (voci B.2.23, B.2.24 o B.2.28), fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e fatta salva l'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 60, delle Direttive regionali ed in particolare ai numeri 3, 5, 6, 9, 11, 12 e 13 della scheda di sintesi, e di quanto previsto al successivo comma.
- a.2. Le UCS relative alle "ore corso" possono essere riconosciute esclusivamente se il personale docente rispetta i requisiti previsti per l'incarico e la collocazione nell'UCS relativa sulla base di quanto previsto a preventivo o a seguito di apposita variazione. In caso di non conformità sono applicate le ulteriori seguenti decurtazioni:

i	Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali	<p>Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee</p> <p>(Il mancato riconoscimento di queste UCS comporta la decurtazione anche delle UCS ora/allievo corrispondenti)</p>
---	--	---

ii	Rendicontazione sulla voce "UCS B.2.23 Docenza esperta" di attività svolta da docenti non in possesso dei requisiti previsti	Riconoscimento, per l'attività svolta, di UCS nella voce di spesa "UCS B.2.24 Docenza" fino a concorrenza dell'importo approvato (Questa decurtazione non influisce sul riconoscimento delle UCS ora/allievo corrispondenti) NB: quanto sopra indicato è applicabile esclusivamente nel caso in cui sia da escludere quanto previsto al successivo punto a.3
iii	Rendicontazione sulla voce B.2.23 o sulla voce B.2.24 di attività realizzata a favore di sottogruppi composti, in fase di avvio, da meno di 4 allievi	Riconoscimento, per l'attività svolta, di UCS nella voce di spesa "UCS B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati" fino a concorrenza dell'importo approvato sulle voci B.2.23/B.2.24

- a.3. Il beneficiario è tenuto a erogare un numero di ore per fascia di docenza pari a quanto previsto a preventivo o a seguito di specifica variazione autorizzata: nel caso in cui si rilevi a rendiconto la presenza di un numero di ore assegnate a "docenti esperti" inferiore e alla conseguente presenza di un numero superiore di UCS di cui alla voce "B.2.24 Docenza", in coerenza con quanto indicato alla decurtazione n. 12 di cui all'articolo 60 delle Direttive regionali, si procede al non riconoscimento delle UCS esposte in eccedenza, anche relativamente alle UCS ora/allievo.

b) Riconoscimento ore stage

- b.1. Con riferimento alle attività di stage, laddove prevista dalla scheda azione, la determinazione del contributo spettante è calcolata sulla base delle ore attestate da tutor di stage del beneficiario sulla base dei seguenti vincoli:
- Sono riconosciute al massimo un numero di UCS corrispondenti al monte ore previsto di stage;
 - Le attività devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage e/o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi;
 - Le ore di tutoraggio esposte ai fini del riconoscimento dell'UCS di cui alla voce B.2.25 sono svolte dal tutor in presenza dell'allievo e/o dei referenti aziendali oppure in attività di back office (ovvero in assenza dell'allievo o dei referenti aziendali per attività organizzative

legate alle attività di stage). La quota relativa alle attività in presenza degli allievi deve essere almeno pari al 30% del totale delle ore attestate ai fini del riconoscimento delle UCS. Tutte le attività di tutoraggio devono essere registrate su registri obbligatori vidimati.

- b.2. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 3 (con esclusivo riferimento alle attività esplicitamente riferite allo stage di un allievo privo dei requisiti di partecipazione), 6, 11 e 12 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

c) Riconoscimento UCS ora/allievo

- c.1. Il riconoscimento dell'UCS ora/allievo viene effettuato, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento e fatto salvo quanto indicato al successivo punto c.3, sulla base della registrazione delle ore fruite dal singolo allievo valido nell'ambito del monte ore obbligatorio connesso alle attività rimborsate tramite l'utilizzo delle UCS di cui alle voci *B.2.23 Docenza esperta*, *B.2.24 Docenza* e *B.2.25 Tutoraggio/stage*: non sono quindi da ricomprendere le ore del monte ore obbligatorio remunerate con l'UCS di cui alla voce *B.2.28 Percorsi individuali e individualizzati*, le attività di recupero, le attività erogate dal tutor di credito o dal tutor nell'ambito dell'"Impresa formativa" svolte in presenza dell'allievo e le ore di impegno per lo svolgimento dell'esame finale.
- c.2. Il calcolo per il riconoscimento delle UCS ora/allievo deve avvenire, in analogia con quanto indicato all'articolo 6 comma 2 paragrafo a), con le seguenti modalità:
- i. con riferimento alle ore di teoria di cui al precedente paragrafo a.
$$n. \text{ partecipanti presenti in ciascuna ora considerata } \times 0,84 \text{ €}$$
 - ii. con riferimento alle ore di stage di cui al precedente paragrafo B.
$$n. \text{ ore di stage effettuate da ciascun partecipante } \times 0,84 \text{ €}$$
- c.3. Le UCS ora/allievo non vengono riconosciute laddove, in relazione alle "ore corso" corrispondenti, ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo a) punto a.2 lettera i della tabella e punto a.3, non sia stata riconosciuta né l'UCS Docenza né l'UCS Docenza esperta. Le UCS ora/allievo continuano invece ad essere conteggiate e riconosciute anche in presenza della rimodulazione dell'importo riconosciuto rispetto a quanto rendicontato dal beneficiario e si procede al riconoscimento dell'UCS Docenza in sostituzione dell'UCS Docenza esperta, ai sensi di quanto indicato nel presente articolo al precedente paragrafo a) punto a.2 lettere ii della tabella.

- c.4. Relativamente alle UCS ora/allievo sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 3, 6, 9, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

d) Riconoscimento attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo

Il riconoscimento della relativa UCS, laddove prevista dalla scheda azione, avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento. L'erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell'ambito delle Direttive regionali e di quanto indicato all'articolo 6 comma 2 paragrafo b) del presente avviso e sono pertanto eventualmente applicate le stesse decurtazioni/sanzioni previste al paragrafo a). *Riconoscimento ore corso* del presente articolo.

e) Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti e ore di tutoraggio delle attività individualizzate di formazione in impresa formativa

- e.1. Il riconoscimento delle attività di assistenza (diretta e indiretta) nell'ambito dei processi di riconoscimento crediti e di tutoraggio delle attività in impresa formativa, laddove prevista dalla scheda azione, è calcolato quale prodotto tra l'UCS applicabile e le ore realizzate:
- dal tutor di credito per ciascun singolo allievo/processo e l'UCS applicabile, fino a concorrenza del numero di ore richieste a preventivo dal beneficiario e nel caso in cui siano attestate le condizioni di cui ai successivi commi;
 - dal tutor incaricato dell'accompagnamento delle attività svolte in impresa formativa, computando un'UCS per ciascun partecipante presente laddove le attività siano svolte in presenza degli allievi e un'UCS per ogni ora di attività svolta in back office.
- e.2. Le ore effettuate in presenza dell'allievo:
- nell'ambito dei processi di riconoscimento crediti devono essere comunicate preventivamente alla SRRAI tramite la sezione "Calendario" di SISPREG (tipologia di attività: Orientamento), pena l'applicazione delle decurtazioni di cui ai nn. 9 e 11 dell'articolo 60 delle Direttive regionali;
 - in tutti i casi devono essere tracciate su registri obbligatori vidimati dall'Amministrazione regionale che verranno sottoscritti sia dall'allievo che dal tutor, mentre le ore di assistenza indiretta/back office devono risultare da tabelle riepilogative delle attività realizzate firmate dal tutor e dalle altre risorse che eventualmente intervengono nel processo e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato.

- e.3. Il tutor di credito incaricato deve possedere i requisiti previsti all'articolo 9 comma 6 delle Disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale di cui alla DGR 1175/2022: l'erogazione di attività da parte di soggetti privi dei requisiti previsti comporta il non riconoscimento delle UCS corrispondenti. Per verificare il possesso dei requisiti deve essere acquisito il CV, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, unitamente ad un documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico, che deve essere allegato in fase di attuazione del progetto in SISPEG nell'area dedicata alle Figure professionali.
- e.4. Relativamente alle attività di cui al presente paragrafo trovano inoltre applicazione le sanzioni identificate ai numeri 3, 6, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

f) Riconoscimento dei costi relativi all'indennità di frequenza

- f.1. La corresponsione dell'indennità deve avvenire mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'erogazione mediante bonifico bancario non sia possibile, il beneficiario deve fare sottoscrivere al destinatario dell'indennità una ricevuta di consegna dell'assegno circolare. Tanto il bonifico quanto la ricevuta di consegna dell'assegno costituiscono documenti comprovanti la realizzazione dell'attività da parte del beneficiario, giustificativo atto a dimostrare l'effettivo pagamento sostenuto dal beneficiario, elemento necessario ai fini di considerare ammissibile e rendicontabile a valere sul Programma il rimborso del sostegno.
- f.2. Relativamente all'indennità di frequenza, sono applicate le sanzioni identificate ai nn. 3, 6, 9 e 11 di cui all'articolo 60 delle Direttive regionali.

g) Riconoscimento dei costi reali relativi all'esame finale e/o alle certificazioni

- g.1. Nel caso di riconoscimento delle spese a costo reale, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal beneficiario. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:
- a. pertinenti e imputabili all'operazione
 - b. corrispondenti a pagamenti effettuati
 - c. riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
 - d. comprovabili
 - e. legittimi
 - f. contabilizzati

- g. contenuti nei limiti autorizzati
 - h. documentati con giustificativi.
- g.2. I documenti giustificativi di spesa, prima di essere caricati sul sistema informativo, dovranno essere debitamente annullati con le seguenti modalità:
- riportare il CUP dell'operazione, pena la non ammissibilità;
- oppure
- per i soli giustificativi di spesa cartacei, nei quali non è possibile riportare il CUP, l'annullamento dovrà avvenire riportando sull'originale apposita dicitura che evidenzia le seguenti informazioni: indicazione del Programma (PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027), codice progetto, CUP dell'operazione, importo imputato al progetto;
- oppure
- solo nel caso di giustificativi di spesa originariamente digitali nei quali non era possibile riportare il CUP (e.g. giustificativo relativo a spese generali, F24, cedolini), dovrà essere predisposta una dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento e sull'importo imputato sull'operazione per il riconoscimento dell'ammissibilità della spesa.
- g.3. Relativamente a tali spese, sono applicate inoltre le sanzioni identificate ai nn. 4 e 11 di cui all'articolo 60 delle Direttive regionali.

20. MODIFICHE DELL'AVVISO

1. È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell'Avviso stesso all'interno del quadro strategico delineato nel PR FSE+.
2. Le modifiche sono adottate con Provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Unità Organizzativa Formazione, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027, e diventano esecutive dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta all'interno dell'apposita sezione "Archivio provvedimenti funzionari con PPR"; le modifiche adottate sono rese disponibili nelle pagine dedicate all'Avviso all'interno del canale Lavoro e del canale Europa del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it).

21. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 82 del Reg. UE n. 2021/1060, oltre

ad attenersi ai dettami di cui all'articolo 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo su tutta la documentazione inerente all'operazione.

22. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della Struttura competente;
 - b. mancata attivazione del corso in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni. In caso di mancata attivazione di uno dei corsi previsti, la revoca parziale consiste nella diminuzione dell'importo finanziato;
 - c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d. esito negativo del procedimento di accreditamento (applicabile solo nel caso di soggetto proponente non accreditato al momento del deposito della richiesta di finanziamento);
 - e. revoca dell'accREDITAMENTO;
 - f. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del d.lgs. 159/2011;
 - g. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - h. mancata riconsegna dell'atto di adesione iniziale e/o degli atti di adesione successivi connessi a modifiche/variazioni dell'iniziativa o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'articolo 15 dell'Avviso;
 - i. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalle relative schede azione;
 - j. realizzazione parziale di quanto previsto dal progetto approvato, senza che il beneficiario abbia richiesto l'autorizzazione alla SRRAI e fatto salvo quanto indicato al precedente punto b.
2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

23. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal

beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

24. TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 992/2024 recante “Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della regione–Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità”.

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Unità organizzativa Formazione incardinata nella Struttura Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Valentina COPPO).

26. RECLAMI E DENUNCE

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il “*Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione*”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2025, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

27. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale di cui alla DGR 507/2025 e alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)” approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543/2019 e s.m.i., con esclusivo riferimento agli articoli nn. 5, 6, 10, 30, 31, 33 comma 7, 34 e 107.

28. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla SRRAI, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".
3. Lo strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale della Regione, canali tematici Europa e Lavoro viene identificato quale ordinaria modalità di comunicazione con i beneficiari delle interpretazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso tanto in fase di presentazione delle proposte progettuali quanto in fase gestionale.